



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

ONERI DEDUCIBILI


3.

IRPEF

3.1.	REGOLE GENERALI	3.5.	CONTRIBUTI VERSATI A CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA CON FINI ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALI
3.1.1.	Condizioni per la deducibilità/detraibilità	3.6.	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PERSONE CON DISABILITÀ
3.1.2.	Spese sostenute dal contribuente nell'interesse di terzi	3.6.1.	Persone con disabilità interessate
3.1.3.	Oneri sostenuti per coniuge e figli fiscalmente a carico	3.6.2.	Spese ammesse
3.1.4.	Oneri sostenuti per altri familiari fiscalmente a carico	3.6.3.	Limite di deducibilità
3.1.5.	Tipologie di oneri deducibili	3.6.4.	Documentazione
3.1.6.	Unioni civili	3.7.	ASSEGNI PERIODICI
3.1.7.	Spese rimborsate	3.7.1.	Assegni corrisposti al coniuge
3.1.8.	Somme erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese	3.8.	CONTRIBUTI, DONAZIONI E LIBERALITÀ
3.1.9.	Soci di società semplice	3.8.1.	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
3.2.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI	3.8.2.	Contributi alle ONG
3.2.1.	Contributi corrisposti per conto di altri	3.8.3.	Erogazioni a fondazioni e associazioni riconosciute
3.2.2.	Contributi versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico	3.8.4.	Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali
3.2.3.	Contributi sospesi per calamità	3.8.5.	Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
3.2.4.	Contributi versati da imprenditori e professionisti	3.8.6.	Documentazione
3.3.	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	3.8.7.	Erogazioni liberali per il Terzo settore
3.3.1.	Contributi a deducibilità ordinaria	3.9.	CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
3.3.2.	Contributi versati da lavoratori di prima occupazione	3.10.	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
3.3.3.	Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario	3.11.	DEDUZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
3.3.4.	Contributi versati per familiari a carico	3.12.	ALTRI ONERI DEDUCIBILI
3.3.5.	Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici		
3.3.6.	Risvolti in dichiarazione dei redditi		
3.3.7.	Documentazione		
3.4.	CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI		

REGOLE GENERALI

3.1.

Nella determinazione del reddito imponibile, a parte spese specifiche per ogni tipologia di reddito, esistono alcuni **oneri e spese** :

- **deducibili dal reddito complessivo**, a prescindere dalla composizione del reddito stesso;
- **detraibili dall'imposta** (➔6. e ➔7.).

Gli oneri e le spese abbattano il reddito complessivo nel **periodo d'imposta** in cui sono stati effettivamente sostenuti (**principio di cassa**).


In caso di spese effettuate mediante **carta di credito** rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo (ris. 23 aprile 2007, n. 77/E).

La deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo nel **limite del reddito complessivo**. L'eventuale **eccedenza** non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo, tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa.

Un'**eccezione** a tale regola generale è prevista per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli **anni precedenti** (➔3.12.) (art. 10, c. 1, lett. d-bis), D.P.R. n. 917/1986).

3.1.1. Condizioni per la deducibilità/detraibilità

Affinché l'onere sia **deducibile** o detraibile occorre che vengano rispettate alcune **condizioni** (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E e circ. 27 aprile 2018, n. 7/E):

- gli oneri e le spese devono rientrare tra quelli **previste dalla legge** (D.P.R. n. 917/1986 o altre disposizioni di legge), in quanto esiste una elencazione tassativa;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente **a carico di chi li ha sostenuti**;
- per alcuni oneri è prevista la deducibilità anche se sostenuti nell'**interesse di persone fiscalmente a carico**  del contribuente (➔3.1.2.), mentre per altri, tale possibilità è riservata anche per i **familiari non a carico** (➔3.1.3.);
- gli oneri e le spese devono risultare da **apposita documentazione** (fattura, ricevuta, ecc.).

3.1.2. Spese sostenute dal contribuente nell'interesse di terzi

Regole generali

Tipologia	Regola
Spese sostenute a favore di persone fiscalmente a carico di più soggetti (ad esempio, per il figlio a carico di entrambi i genitori)	L'onere va ripartito in proporzione alla quota effettivamente sostenuta
Spesa sostenuta per i figli	La deduzione/detraizione spetta, ove possibile, al genitore cui è intestato il documento che certifica la spesa
Documento che comprova la spesa intestato al figlio	Le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute
Volontà di ripartire le spese in misura diversa dal 50%	Nel documento che comprova la spesa occorre annotare la percentuale di ripartizione
Uno dei due coniugi fiscalmente a carico dell'altro	Il coniuge non a carico può considerare l'intero ammontare della spesa
Spese sostenute per soggetti non a carico (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per familiari affetti da gravi patologie e delle spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap)	Non sono deducibili né per la persona che ha sostenuto l'onere né per quella che ha beneficiato della prestazione (circ. 14 giugno 2001 n. 55/E)

3.1.3. Oneri sostenuti per coniuge e figli fiscalmente a carico

Possono essere considerati a carico (➔4.1.) (art. 12, c. 2, D.P.R. n. 917/1986; art. 433 c.c.):

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** naturali riconosciuti, adottivi, affiliati a affidati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

3.1.4. Oneri sostenuti per altri familiari fiscalmente a carico

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che **convivano** con il contribuente o che ricevano dallo stesso **assegni alimentari** non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- coniuge **legalmente ed effettivamente separato**;
- **discendenti** dei figli;
- **genitori**, compresi i genitori naturali e quelli adottivi;
- **generi e nuore**;

- **suocero e suocera**;
- **fratelli e sorelle**, anche unilaterali;
- **nonni e nonne**, compresi quelli naturali.

Familiari	Oneri deducibili
Fiscalmente a carico ¹	- spese sanitarie sostenute per i soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione (➔3.6.) (art. 10, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986); - contributi previdenziali ed assistenziali (art. 10, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986) (➔3.2.); - oneri di previdenza complementare e i contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, per la quota non dedotta dal familiare stesso (art. 10, c. 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 917/1986).
Fiscalmente non a carico	spese sanitarie sostenute per i soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione (➔3.6.) (art. 10, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).

¹ La deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia (quest'ultime, invece, sono attribuite interamente ad un altro soggetto).

Tipologie di oneri deducibili

3.1.5.

Tipologia onere deducibile	Spese sostenute dal contribuente	Riferimenti
Contributi previdenziali e assistenziali (➔3.2.)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	art. 10, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986
Assegno periodico corrisposto al coniuge (➔3.7.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (➔3.9.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 2, D.P.R. n. 917/1986
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (➔3.8.1.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 1, lett. i) e l), D.P.R. n. 917/1986
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (➔3.6.)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico	art. 10, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986
Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (➔3.4.)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	art. 10, c. 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 917/1986
Contributi alle ONG (➔3.8.2.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986
Erogazioni liberali alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale e ad altri enti (➔3.8.3.)	Nell'interesse proprio	D.Lgs. n. 460/1997, Legge n. 383/2000, D.Lgs. n. 42/2004
Erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca, ecc. (➔3.8.4.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 1, lett. l-quater), D.P.R. n. 917/1986
Erogazioni liberali a favore di trust (➔3.8.5.)	Nell'interesse proprio	art. 6, c. 9, Legge n. 112/2016
Contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali (➔3.5.)	Nell'interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico	art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (➔3.3.)	Nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	art. 10, c. 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 917/1986
Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (➔3.10.)	Nell'interesse proprio	art. 21, D.L. n. 133/2014
Somme restituite al soggetto erogatore (➔3.1.5.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 1, lett. d-bis), D.P.R. n. 917/1986

Tipologia onere deducibile	Spese sostenute dal contribuente	Riferimenti
Altri oneri (➔3.12.)	Nell'interesse proprio	art. 10, c. 1, lett. a), d), f), h), l-bis), l-ter), D.P.R. n. 917/1986

3.1.6. Unioni civili

Le norme che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, c. 20, Legge n. 76/2016 – c.d. “legge Cirinnà”).

Tale equiparazione non è, invece, disposta per le **convivenze di fatto** (art. 1, c. 36 e 37, Legge n. 76/2016), tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

3.1.7. Spese rimborsate

Fattispecie	Regole
Rimborso che non ha concorso al reddito	La deduzione non spetta .
Rimborso inferiore alla spesa sostenuta	La deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata .
Rimborso che riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione ¹	Il rimborso avviene nello stesso anno in cui gli oneri sono sostenuti: le spese sostenute sono ininfluenti ai fini delle detrazioni spettanti. Il rimborso avviene in anni successivi : le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. n-bis), D.P.R. n. 917/1986) nell'anno del rimborso.

¹ Fanno eccezione i rimborsi di spese mediche che non rilevano in presenza di alcune condizioni (➔6.2.).

3.1.8. Somme erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese

Sono **escluse** dal reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro sotto forma di **rimborsi spese** che, se non rimborsate, avrebbero dato diritto a detrazioni d'imposta o alla deduzione dal reddito (➔12.1.2.) (art. 51, c. 2, lett. f-bis) e f-ter), D.P.R. n. 917/1986).

Devono ricorrere entrambe le seguenti condizioni:

- il rimborso **non concorre** alla formazione del reddito;
- la spesa rimborsata costituisce **onere detraibile o deducibile**.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata.

Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l'importo non rimborsato.

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. n-bis), D.P.R. n. 917/1986).

Le detrazioni possono essere fruite solo nel **limite dell'imposta lorda**, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro.


L'eventuale **eccedenza** viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d'imposta successivo.

Eccezione a tale regola generale è prevista per i **canoni di locazione** detraibili (➔6.16.) (art. 16, D.P.R. n. 917/1986).

In caso di incapienza dell'imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

Soci di società semplice

3.1.9.

I soci di **società semplice**  hanno diritto di detrarre dal reddito o dedurre dall'imposta personale gli oneri, nella **stessa misura** con la quale partecipano al reddito della società (art. 15, c. 3 e art. 10, c. 3, D.P.R. n. 917/1986).

CASO 1 - Calcolo spese deducibili/detraibili in caso di società semplice

Si consideri il caso di una società semplice ALFA costituita dai seguenti soci:

- socio X al 30%;
- socio Y al 20%;
- socio Z al 50%.

Nel corso del 2017 la società ALFA sostiene spese deducibili (o detraibili) per 10.000 euro.

In dichiarazione, i singoli soci indicheranno la parte di spesa rapportata alla loro quota di partecipazione nella società ALFA. In particolare:

- il socio X indicherà 3.000 euro;
- il socio Z indicherà 2.000 euro;
- il socio K indicherà 5.000 euro.

IRPEF

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

3.2.

Sono deducibili i **contributi previdenziali e assistenziali**  (art. 10, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986):

- versati a seguito di disposizioni imperative di legge, la cui **inosservanza** dà luogo a **sanzioni dirette** o indirette;
- alla gestione della forma pensionistica **obbligatoria d'appartenenza** qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio il contributo versato dai biologi all'ENPAB - ris. 3 marzo 2011, n. 25/E).

Tipologia contributi	Deducibilità
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	Sì
Contributi previdenziali versati alla gestione separata dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e assistenziali	Sì
Contributi agricoli unificati versati all'INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (circ. 15 maggio 1997 n. 137/E, risposta 4.2.1)	Sì
Contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi	Sì
Contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria , ecc.	Sì
Contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta " assicurazione casalinghe ") (circ. 7 giugno 2002 n. 48/E, risposta 1.7)	Sì
Contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. (ris. 28 aprile 2009 n. 114/E) N.B. Dalle ricevute di pagamento deve risultare che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al <i>de cuius</i>	Sì
Premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché quelli dovuti dalle casalinghe (circ. 14 giugno 2001, n. 55/E e 7 giugno 2002, n. 48/E)	Sì

Tipologia contributi	Deducibilità
Contributi previdenziali dovuti dal contribuente defunto (ris. 28 aprile 2009, n. 114/E) N.B. Possono essere portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi del coniuge superstite che ha provveduto al versamento per ottenere la pensione di reversibilità	SÌ
Somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi progressi (circ. 10 giugno 2004 n. 24/E, risposta 7)	NO
Contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto	NO
Contributi previdenziali INPS, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell' assegno di ricerca né per il titolare dell'assegno stesso, né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (circ. 13 maggio 2011 n. 20/E, risposta 5.5)	NO
Tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali	NO
Somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (ris. 28 aprile 2009, n. 114/E)	NO
Contributi previdenziali, trattenuti e versati all'INPS dall'ente di ricerca in caso di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (art. 51, c. 6, Legge n. 449/1997) (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E)	NO

3.2.1. Contributi corrisposti per conto di altri

Nel caso in cui i contributi siano corrisposti **per conto di altri**, se la legge prevede il diritto di rivalsa, la deduzione compete alle persone per conto delle quali i contributi sono versati.

Tale regola subisce una eccezione in merito ai contributi obbligatori versati dal datore di lavoro per gli addetti ai servizi domestici (colf) e all'assistenza personale e familiare (ad es. baby sitter, badanti per anziani, ecc.), che sono deducibili per il datore stesso (entro il limite di 1.549,37 euro) (➔3.9.).

3.2.2. Contributi versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico

I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico (circ. 12 giugno 2002 n. 50/E, risp. 3.4) tenendo conto che:

- la deduzione può essere fruita **indifferentemente** dal soggetto nel cui interesse i contributi sono versati o dal soggetto di cui questi è a carico;
- la **spesa può essere suddivisa fra i due soggetti**, sempreché effettivamente rimasta a carico di chi intende fruire della deduzione;
- se il soggetto a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più soggetti, i contributi si **ripartiscono in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno** secondo le regole generali (➔3.1.2.).

3.2.3. Contributi sospesi per calamità

I contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche:

- sono **deducibili** nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione (circ. 4 agosto 2006 n. 28/E, risp. 41);
- se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti **nell'anno del versamento** (art. 36, c. 32, D.L. n. 223/2006).

3.2.4. Contributi versati da imprenditori e professionisti

I contributi, obbligatori e facoltativi, versati da **imprenditori e lavoratori autonomi**, non sono deducibili dal singolo reddito, ma dal **reddito complessivo**, poiché sono a vantaggio della persona e non costituiscono costo di produzione di alcun reddito (ris. 8 marzo 2002, n. 79/E).

Per i contributi versati da professionisti a casse di previdenza professionali, occorre distinguere tra:

- contributo soggettivo;
- contributo oggettivo.

Tipo di contributo	Deducibilità
Contributo soggettivo	SI: la deducibilità riguarda i contributi versati a casse professionali , da parte dei professionisti iscritti alle stesse (ad esempio dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, geometri, medici, farmacisti, veterinari, ecc.).
Contributo integrativo	SI: se rimasto effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che prescinde dal volume d'affari realizzato e che non è suscettibile di rivalsa); NO: se il professionista non esercita la rivalsa sul cliente, ancorché il contributo integrativo rimanga (in tutto o in parte) a proprio carico (ris. 18 maggio 2006, n. 69/E; ris. 3 marzo 2011, n. 25/E); NO: se addebitato in fattura (in genere del 2%, 4% o 5%), in quanto onere a carico del cliente, ancorché versato dal professionista (Cass., nn. 20784/2016, 13465/2014, 14019/2007).

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

3.3.

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati (art. 10, c. 1, lett. e-bis, D.P.R. n. 917/1986):

- ai fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato su base contrattuale collettiva (fondi chiusi o aperti);
- alle **forme pensionistiche individuali** (adesione a fondi pensione aperti o a contratti di assicurazione);
- alle forme pensionistiche complementari istituite negli **Stati membri dell'Unione Europea** e in Norvegia e Islanda (sono i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni).

Il limite di deducibilità è, salvo eccezioni, di **5.164,57 euro** ed è riferibile ai contributi:

- versati dal datore di lavoro o da esso trattenuti;
- versati direttamente dal contribuente;
- relativi ai familiari fiscalmente a carico (➔3.3.4.).

Non rileva il conferimento del TFR maturando ai fondi pensione.

In caso di versamenti di contributi di **importo inferiore** al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato **in avanti** e utilizzato nei periodi d'imposta successivi.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Se, oltre al contributo, viene versata una quota associativa, il relativo importo non è deducibile, anche se è trattenuto dal datore (ris. 25 luglio 2005, n. 96/E).

Lavoratori dipendenti - Il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente, riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nel modello CU (➔12.7.26.).

Contributi a deducibilità ordinaria

3.3.1.

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali sono deducibili nel limite di 5.164,57 euro.

Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

3.3.2.

I lavoratori di prima occupazione, successiva al **1° gennaio 2007**, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il **limite di 5.164,57 euro** (circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.8).

Se tali lavoratori nei **primi 5 anni** di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato **per i 20 anni successivi** al **quinto anno** di partecipazione.

In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di 5.164,57 euro, fino ad un ammontare pari alla **differenza** tra:

- l'importo di **25.822,85 euro** (5.164,57 euro per 5 anni);
- i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di **2.582,29 euro** annui.

Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei **primi cinque anni** può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di 5.164,57 euro:

- a decorrere dal **sesto anno**;
- entro il limite complessivo annuo di **7.746,86 euro**.

3.3.3. Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo **squilibrio finanziario** e approvato il **piano di riequilibrio** da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono dedurre **interamente** i contributi versati.

In caso di **contemporanea** iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

- al fondo in squilibrio finanziario, **integralmente**;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla **differenza** tra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.7).

3.3.4. Contributi versati per familiari a carico

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico per la quota da questi non dedotta.

La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico. Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è **a carico di più soggetti**, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E).

Nel caso in cui il documento sia intestato al **familiare a carico**, è possibile **annotare** sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (circ. 18 dicembre 2007, n. 70/E, paragrafo 2.5).

3.3.5. Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni previste per tutti gli altri contribuenti (➔3.3.1.) (D.Lgs. n. 252/2005).

In particolare, è previsto che (art. 1, c. 156, Legge n. 205/2017):

- per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che, a tale data, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni generali concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- per gli stessi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti secondo cui l'importo deducibile non può essere superiore al **12%** del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) (➔10.3.10.) e comunque a 5.164,57 euro.

Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

3.3.6. Risvolti in dichiarazione dei redditi

Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi **non ha dedotto** in tutto o in parte i contributi versati, **comunica** alla forma pensionistica complementare l'**importo non dedotto**, entro il **31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione (art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).

Se il contribuente oltre alla CU è in possesso anche della **certificazione del fondo aperto** che indica l'importo deducibile, senza l'indicazione se tale contributo sia già stato dedotto direttamente dal sostituto, deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa **non è stata esclusa** dal reddito di lavoro dipendente (circ. 21 aprile 2009 n. 18/E, risposta n. 7).

Documentazione

3.3.7.

Tipologia	Documenti
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	- Certificazione Unica - Ricevuta di versamento dei contributi
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730/3 o il mod. Redditi in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: - Autocertificazione del familiare a carico che la spesa non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto nella misura di euro - Ricevuta di versamento dei contributi - Certificazione Unica

IRPEF

CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI SANITARI INTEGRATIVI

3.4.

Sono **deducibili** i contributi versati, **fino ad un massimo di 3.615,20 euro**, ai **fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale** (art. 9, D.Lgs. n. 502/1992), che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Si tratta di **prestazioni**:

- **aggiuntive**, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da **professionisti** e strutture accreditate;
- erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la **sola quota** posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione **intramuraria** e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito;
- socio sanitarie erogate in **strutture accreditate** residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito (circ. 27 aprile 2018, n. 7/E).

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, c. 2, D.M. 31 marzo 2008 e D.M. 27 ottobre 2009):

- prestazioni **socio sanitarie** (art. 3-septies, D.Lgs. n. 502/1992);
- prestazioni **non ricomprese** nei livelli essenziali di assistenza e prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da **malattia** o **infortunio** per la parte non garantita dalla normativa vigente (art. 26, Legge n. 328/2000);
- prestazioni di assistenza **odontoiatrica** non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Gli **enti, casse e società di mutuo soccorso** aventi esclusivamente finalità assistenziale (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986), non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi (art. 9, D.Lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi **non può applicarsi** la deducibilità (D.M. 31 marzo 2008; ris. 3 dicembre 2014, n. 107/E).

Ai fini del limite di deducibilità (3.615,20 euro), **concorrono** anche:

- l'importo già **dedotto** dal sostituto d'imposta e indicato nel modello CU;
- l'importo **versato** direttamente dal **lavoratore in quiescenza** a casse di assistenza sanitaria (**➔3.5.**) (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le **persone fiscalmente a carico** per la sola parte non dedotta da queste ultime.

Sono deducibili i contributi versati dai **pensionati**, anche se in favore dei familiari non a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti (ris. 2 agosto 2016, n. 65/E).

CONTRIBUTI VERSATI A CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA CON FINI ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALI 3.5.

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal **datore di lavoro** o dal **lavoratore** a enti o casse aventi **esclusivamente** fine **assistenziale** in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, purché di

ammontare non superiore complessivamente ad **3.615,20 euro** (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986). Si tratta dei **contributi di assistenza sanitaria** versati dai pensionati (ex lavoratori dipendenti) ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che prevede la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

È, invece, **indeducibile** la quota dei contributi versati da parte degli **ex lavoratori** qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un **collegamento diretto** tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio, situazione del FASI - ris. 28 maggio 2004 n. 78/E), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili.

Qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, **rimborse al dirigente** in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (circ. 23 aprile 2010 n. 21/E, risposta 4.8).


Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI **in nome e per conto del dirigente in pensione**, in quanto questo particolare modo di sostenimento dell'onere determina gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15, D.P.R. n. 917/1986 (ris. 25 novembre 2005 n. 167/E).

Possono essere dedotti i contributi versati dal **pensionato**:

- nell'**interesse proprio**;
- nell'interesse di familiari **anche non a carico** (ris. 2 agosto 2016 n. 65/E).

3.6. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PERSONE CON DISABILITÀ

È possibile dedurre dal reddito complessivo, da parte dei disabili (Legge n. 104/1992) nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (art. 10, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986):

- le **spese mediche generiche**  (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali);
- le spese **assistenza specifica**.

Tali spese sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati nell'art. 433 c.c., anche se **non fiscalmente a carico** (art. 10, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

3.6.1. Persone con disabilità interessate

Soggetti	Particolarità
Disabili in generale	Sono coloro che: - hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (art. 4, Legge n. 104/1992); - sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992	La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave (art. 3, c. 3, Legge n. 104/1992) essendo sufficiente l'ordinaria condizione di handicap (art. 3, c. 1, Legge n. 104/1992).
Riconosciuti invalidi civili	Occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento (ris. 23 settembre 2016, n. 79/E).
Grandi invalidi di guerra (art. 14, Legge n. 915/1978)	Sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica. In questo caso è sufficiente possedere il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38, Legge n. 448/1998).

Spese ammesse

3.6.2.

Sono deducibili le **spese mediche generiche** (medicinali, prestazioni medico generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza **medica specifica** quali le spese per:

- l'assistenza **infermieristica** e riabilitativa;
- il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di **operatore tecnico assistenziale**, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- il personale di **coordinamento** delle attività assistenziali di nucleo;
- il personale con la qualifica di **educatore professionale**;
- il personale qualificato addetto ad attività di **animazione e/o di terapia occupazionale**.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle **figure professionali** elencate nel D.M. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica.

La prescrizione medica non viene richiesta nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano (circ. 27 aprile 2018, n. 7/E).

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un **documento** di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (circ. 1 giugno 2012 n. 19/E, risposta 2.2).

Sono **deducibili** anche le spese sostenute per le attività c.d. di **ippoterapia e musicoterapia** a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (circ. 1 giugno 2012, n. 19/E, risposta 3.3).

Spese non deducibili - Non sono deducibili:

- le spese sostenute per prestazioni rese dal **pedagogista**, il quale non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.2);
- le **spese sanitarie specialistiche** (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l'acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede euro 129,11 (➔6.2.).

Limite di deducibilità

3.6.3.

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono **interamente deducibili** dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un **istituto di assistenza e ricovero** non è possibile portare in deduzione l'intera **retta** pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate **distintamente** nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza (circ. 10 giugno 2004, n. 24/E, risposta 2.1).

Documentazione

3.6.4.

Tipologia	Documenti
Spese mediche generiche	- Fattura o scontrino fiscale parlante - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Spesa per l'assistenza specifica	- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica - Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza

Tipologia	Documenti
	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità - Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 c.c. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta
Ippoterapia e musicoterapia	<ul style="list-style-type: none"> - Prescrizione medica - Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica

Qualora il documento di spesa risulti intestato **solo al soggetto portatore di handicap**, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che **integri** la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto (circ. 1 luglio 2010 n. 39/E, risposta 3.1).

3.7. ASSEGNI PERIODICI

Sono interamente deducibili dal reddito dell'erogante:

- gli **assegni periodici corrisposti al coniuge**, anche se residente all'estero, ad **esclusione** di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 10, c. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986);
- gli assegni periodici, quali **rendite e vitalizi**, corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e nella misura in cui risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 10, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986);
- gli **assegni alimentari corrisposti ai familiari** indicati nell'art. 433 del c.c.: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali (art. 10, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 917/1986).

3.7.1. Assegni corrisposti al coniuge

La deducibilità riguarda i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se **residente all'estero**, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al **mantenimento dei figli**, salva diversa indicazione, si considera destinato al mantenimento di questi ultimi il **50% della somma**, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3, D.P.R. n. 42/1988).

La quota-parte destinata al mantenimento dei figli **non è deducibile** dal coniuge che la corrisponde.

Casi particolari	
Maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat	Sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (ris. 19 novembre 2008, n. 448/E).
Assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione	Sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (ris. 15 giugno 2009, n. 157/E).

Casi particolari	
Contributo casa	Sono deducibili le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposte dal giudice, quantificabili e corrisposte periodicamente (circ. 24 aprile 2015, n. 17/E risposta 4.1). La quantificazione di tale contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può avvenire facendo riferimento a fonti esterne, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Assegno una tantum	Non è deducibile l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell' una tantum , anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (ris. 11 giugno 2009, n. 153/E).
Assegno in unica soluzione somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge	Non spetta la deduzione per le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 3.1). Tali somme sono deducibili nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E). Non sono invece deducibili nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E, risp. 3.2).

CONTRIBUTI, DONAZIONI E LIBERALITÀ

3.8.

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

3.8.1.

Sono deducibili, fino ad un importo massimo di **1.032,91 euro**, le **erogazioni liberali**  in denaro a favore di (art. 10, c. 1, lett. i) e l), D.P.R. n. 917/1986):

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della **Chiesa cattolica italiana**;
- Unione italiana delle **Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**;
- Ente morale **Assemblee di Dio** in Italia;
- **Tavola valdese**;
- Unione Cristiana **Evangelica Battista**, Chiese ed enti facenti parte nell'UCEBI;
- **Chiesa Evangelica Luterana** in Italia e le comunità ad essa collegate;
- Unione delle **Comunità ebraiche** italiane;
- **Sacra arcidiocesi ortodossa** d'Italia ed **Esarcato per l'Europa Meridionale**, enti da essa controllati e comunità locali;
- Ente Patrimoniale della **Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni**;
- **Chiesa Apostolica** in Italia ed enti e opere da essa controllati;
- **Unione Buddhista Italiana** e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
- **Unione Induista Italiana** e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;
- **Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai** (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto (art. 12, c. 1, lett. a), Legge n. 130/2016).

Modalità di versamento - L'erogazione deve essere effettuata tramite **versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare** (D.M. 12 dicembre 1988) e può essere documentata conservando le ricevute di versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce la carta.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità** del versamento.

Anche le erogazioni liberali a favore dell'**Istituto centrale per il sostentamento del clero**, pur in assenza di una espressa previsione normativa in materia, possono essere effettuate, ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell'erogante, tramite **carta di credito** (ris. 3 agosto 2009, n. 199).

La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in **contanti** tranne che per quelle in favore della Chiesa Evangelica Valdese.

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della **Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e Valdesi** possono risultare, oltre che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall'azienda di credito, anche dall'attestazione o certificazione **rilasciata dalla Tavola valdese**, su appositi stampati da questa predisposti e numerati (D.M. 11 dicembre 1993).

Detti stampati devono contenere il **numero progressivo** dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, la causale dell'erogazione liberale. L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi (circ. 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 4.1 e ris. 27 giugno 2011, n. 69/E).

Le indicazioni fornite per le Chiese Valdesi sono valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (art. 46, Legge n. 222/1985, D.M. 12 dicembre 1988);
- dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (art. 29, Legge n. 516/1988; D.M. 1 dicembre 1989);
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (art. 16, Legge n. 116/1995);
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 26, Legge n. 520/1995; ris. 19 giugno 2017, n. 72/E).

3.8.2. Contributi alle ONG

Sono deducibili, nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati **assoggettato a cedolare secca** (➔10.3.10.)), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i **Paesi in via di sviluppo** (art. 10, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986).

La deduzione spetta a condizione che, per le medesime erogazioni a favore della ONG che abbia mantenuto la qualifica di ONLUS, **non si fruisca** (art. 89, c. 12, D.Lgs. n. 117/2017; ris. 24 febbraio 2015, n. 22/E):

- della **detrazione** prevista per le **erogazioni effettuate a favore delle ONLUS** (art. 15, c. 1.1, D.P.R. n. 917/1986) (➔6.15.4.);
- della **deduzione** nel limite del **10%** del reddito complessivo e comunque entro **70.000 euro** annui (art. 14, c. 1, D.L. n. 35/2005; circ. 19 agosto 2005, n. 39/E) (➔3.8.3.).

L'**elenco aggiornato** delle ONG riconosciute idonee è consultabile sul sito www.esteri.it.

Modalità di versamento - L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento **bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento elettronici** (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in **contanti**.

3.8.3. Erogazioni a fondazioni e associazioni riconosciute

Sono deducibili nel limite del **10%** del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a **cedolare secca**) (➔10.3.10.) e, comunque, nella misura massima di **70.000 euro**, le liberalità a favore di (art. 14, D.L. n. 35/2005):

- **fondazioni e associazioni** riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei **beni di interesse artistico, storico e paesaggistico** (D.Lgs. n. 42/2004);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di **ricerca scientifica** (D.P.C.M. 12 ottobre 2016).

Riforma del terzo settore - In relazione agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del **Terzo settore** ➡ a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (art. 101, c. 10, D.Lgs. n. 117/2017), e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro, le deduzioni sopra elencate sono abrogate.

Invece, a decorrere dal periodo d'imposta **2018** e fino all'abrogazione di cui sopra, non è possibile fruire delle deduzioni per (art. 99, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017):

- **ONLUS** (art. 10, c. 1, 8 e 9, D.Lgs. n. 460/1997) comprese nell'elenco consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- associazioni di promozione sociale (**APS**) iscritte nel registro nazionale (art. 7, c. 1 e 2, Legge n. 383/2000).

In particolare, **dal periodo d'imposta 2018**, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (APS) sono **deducibili** dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel **limite del 10%** del reddito complessivo dichiarato (➔3.8.7.).

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'**eccedenza** può essere **computata** in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei **periodi d'imposta successivi**, ma **non oltre il quarto**, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con apposito decreto interministeriale dovranno essere individuati i criteri, le modalità di valorizzazione delle liberalità e le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione.

Per maggiori dettagli sull'abrogazione si rimanda alla trattazione delle agevolazioni introdotte dal **Codice del Terzo settore** (➔27.2.11.).

Donazione di beni in natura - La deduzione spetta. In tal caso, si deve considerare il **valore normale** (➔2.7.2.) del bene (per particolari categorie di beni, come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc., è possibile ricorrere alla **stima di un perito**).

In ogni caso, il **donante** avrà cura di acquisire, a comprova dell'effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una **ricevuta** da parte del donatario che contenga la **descrizione analitica** e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori (circ. 19 agosto 2005, n. 39/E, risposta 4).

Cumulabilità - Il contribuente che intenda avvalersi della deduzione **non può fruire**, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari:

- né della deduzione spettante per le erogazioni a favore delle **ONG** (➔3.8.2.) (art. 10, c. 1, lett. g), D.P.R. n. 917/1986; ris. 24 febbraio 2015, n. 22/E);
- né della **detrazione** prevista per le **erogazioni effettuate a favore delle ONLUS**, delle iniziative umanitarie, religiose e laiche, gestite da fondazioni, associazioni ed enti appositamente individuati (art. 15, c. 1.1, D.P.R. n. 917/1986; circ. 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 4.3) (➔6.15.4.).

Modalità di versamento - L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento **bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento elettronici** (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in **contanti**.

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali

3.8.4.

Sono deducibili, per l'**intero importo**, le liberalità effettuate a favore di **università, fondazioni universitarie** (art. 59, c. 3, Legge n. 388/2000), del **Fondo per il merito degli studenti universitari**, di istituzioni universitarie pubbliche, **enti di ricerca pubblici**, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MIUR ivi compresi l'Istituto Superiore di Sanità (**ISS**) e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (**ISPESL**), e degli Enti Parco regionali e nazionali (art. 10, c. 1, lett. I-quater, D.P.R. n. 917/1986).

Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle **Aziende Ospedaliere Universitarie**, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (ris. 7 luglio 2010, n. 68/E; ris. 19 agosto 2011, n. 87/E).

Cumulabilità - La deduzione **non può cumularsi** con altre agevolazioni fiscali.

Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della deduzione, non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, della deduzione prevista per le erogazioni liberali a **fondazioni e associazioni riconosciute** (➔3.8.3.).

Modalità di versamento - L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento **bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento elettronici** (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in **contanti**.

3.8.5. Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali

A decorrere **dal 3 agosto 2017**, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applicano le agevolazioni, contenute nella "riforma del Terzo settore" (D.Lgs. n. 117/2017) previste per le organizzazioni di volontariato (➔3.8.7.) (art. 83, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 117/2017).

In merito all'applicabilità di tale norma, comunque, occorre tener conto di una **disciplina transitoria** (➔6.15.13.) (➔27.2.11.) (art. 5-bis, D.L. n. 148/2017).

In precedenza, le erogazioni da parte di soggetti privati a **trust** o a **fondi speciali** erano deducibili nei limiti **del 20%** del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di **100.000 euro** (art. 6, c. 9, Legge n. 112/2016).

I Fondi speciali devono essere composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.

Modalità di versamento - L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento **bancario o postale**, nonché tramite **sistemi di pagamento elettronici** (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in **contanti**.

3.8.6. Documentazione

Tipo di onere	Documenti
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (➔3.8.1.) Contributi alle ONG (➔3.8.2.) Erogazioni fondazioni e associazioni riconosciute (➔3.8.3.) Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali (➔3.8.4.) Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (➔3.8.5.)	- Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario - In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata - Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento

3.8.7. Erogazioni liberali per il Terzo settore

La riforma del Terzo settore ha introdotto alcune agevolazioni, sotto forma di deduzioni e detrazioni, per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore degli enti non commerciali (art. 83, D.Lgs. n. 117/2017) (➔27.2.11.).

Contestualmente, sono state eliminate le sovrapposizioni esistenti tra le disposizioni del D.P.R. n. 917/1986 e quelle contenute nell'art. 14, D.L. n. 35/2005.

Inoltre, con una disposizione di coordinamento, è stata fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni di favore previste settorialmente, al fine di evitare eventuali penalizzazioni a carico di determinati Enti del Terzo Settore.

Le erogazioni devono essere esclusivamente destinate allo svolgimento delle attività istituzionali (non commerciali) degli enti beneficiari; pertanto, una diversa destinazione può portare a riqualificare l'ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal Registro degli enti del Terzo settore (RUNTS).

Soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali	Persone fisiche, enti e società
Beneficiari delle erogazioni	- Enti del Terzo settore non commerciali a condizione che dichiarino la loro natura vale a dire il possesso dei requisiti di cui all'art. 79, c. 5, D.Lgs. n. 117/2017. - Enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Limite di deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore	10% del reddito complessivo dichiarato.
Deduzione di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni	L'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto , fino a concorrenza del suo ammontare.
Modalità di versamento	L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento banca-rio o postale , nonché tramite sistemi di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti .
Dichiarazione da parte dell'ente	L'ente deve dichiarare la propria natura non commerciale , al momento dell'iscrizione nel Registro unico (art. 45, D.Lgs. n. 117/2017). La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro (art. 83, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017).
Cumulo	I soggetti che effettuano le erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità con la detraibilità, o entrambe con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
Entrata in vigore	(➔6.15.13.) (➔27.2.11.)

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI 3.9.

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli **addetti ai servizi domestici** ed all'assistenza personale o familiare (es. **colf, baby-sitter** e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta **a carico del datore** di lavoro, fino ad un importo massimo di **1.549,37 euro** (art. 10, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

La deducibilità è limitata alle somme **effettivamente versate** applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Sono inoltre deducibili:

- i contributi previdenziali sostenuti per una **badante** assunta tramite un'**agenzia interinale** e rimborsati all'agenzia medesima qualora quest'ultima rilasci una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E);
- i contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher (c.d. "**buoni lavoro**") (circ. 1 giugno 2012 n. 19/E, risposta 5.3).

Non sono deducibili (circ. 4 aprile 2017, n. 7/E):

- i versamenti alla **CASSACOLF**;

- i contributi forfettari sostenuti per la **regolarizzazione** dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5, D.Lgs. n. 109/2012).


3.10. SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE

Per le spese sostenute **tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017** relative (art. 21, D.L. n. 133/2014):

- all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di **nuova costruzione, invendute** alla data del **12 novembre 2014** (deve essere stato rilasciato il certificato di agibilità o formato il silenzio-assenso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017);
- all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di **ristrutturazione** edilizia o di restauro e risanamento conservativo (art. 3, c. 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 380/2001);
- alla **costruzione** di unità immobiliari a destinazione residenziale su **aree edificabili** già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all'edificazione siano stati rilasciati entro il **12 novembre 2014** e i lavori di costruzione siano ultimati entro il **31 dicembre 2017**,

è prevista un deduzione, fino all'importo massimo di **300.000 euro**, per un importo pari al **20% del prezzo di acquisto**, comprensivo di IVA, dell'unità abitativa come risulta dall'atto notarile.

3.11. DEDUZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Nei casi di **abitazioni principali**  non di lusso (cioè quelle inquadrata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9) compete una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, c. 3-bis, D.P.R. n. 917/1986).

La deduzione:

- corrisponde all'ammontare dell'**intera rendita catastale** dell'abitazione principale e relative pertinenze, rivalutata del 5% (di fatto, quindi, l'abitazione principale comprensiva di pertinenze non viene tassata);
- deve essere rapportata al **periodo e alla quota di possesso** dell'immobile, nonché ai giorni di permanenza del requisito di abitazione principale;
- nel caso in cui la percentuale di possesso è **variata** nel corso dell'anno, va calcolata in base alla percentuale media di possesso;
- in caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale **solo per una parte dell'anno** e concessa in locazione per il residuo periodo (rapportata alla percentuale di possesso e al periodo di utilizzo), spetta solo se la rendita catastale rivalutata risulti superiore al canone annuo di locazione;
- compete per **una sola unità immobiliare** adibita ad abitazione principale (circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E);
- nel caso in cui l'abitazione principale venga utilizzata anche come **luogo di esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione**, e quindi in maniera promiscua, va ridotta al 50% (circ. 27 maggio 1994, n. 73/E; circ. 10 agosto 1994, n. 150/E);
- **non spetta** alle persone fisiche **residenti all'estero** (circ. 10 agosto 1994, n. 150/E);
- spetta anche alle **cooperative a proprietà indivisa** che possono dedurre un importo pari alle rendite catastali delle abitazioni dei soci (circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E).

È possibile fruire della deduzione nel caso di acquisto in **comproprietà**, da parte di due soggetti, proprietari di due distinti appartamenti nei quali dimorano abitualmente, di un garage che utilizzano congiuntamente.

Tale **unità immobiliare**, accatastata in categoria **C/6**, può essere considerata **pertinenza per entrambi** i soggetti e quindi godere della deducibilità IRPEF insieme all'abitazione principale.

Pertanto, ogni comproprietario **può dedurre la quota di rendita della pertinenza**, adibita a servizio dell'abitazione principale, pari alla **percentuale di possesso** della pertinenza stessa (circ. 2 marzo 2016, n. 3/E).

CASO 2 - Calcolo deduzione abitazione principale

Contribuente che possiede, al 50% con il coniuge, un'abitazione principale con rendita catastale di 1.200 euro più una pertinenza con rendita catastale di 400 euro.

L'immobile è stato posseduto, durante il periodo d'imposta, per 200 giorni.

In tal caso la deduzione (che poi andrà ad azzerare il reddito dell'immobile) viene calcolata nel seguente modo: $[(1.200 + 400) \times 1,05] \times 50\% \times 200/365 = 460$ euro.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

3.12.

Fattispecie	Riferimenti
Canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati ¹ .	art. 10, c. 1, lett. a), D.P.R. n. 917/1986
Indennità per perdita dell'avviamento , corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione	art. 10, c. 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986
50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri (Legge n. 184/1983) certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura ² .	art. 10, c. 1, lett. l-bis), D.P.R. n. 917/1986
Erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. n. 115/2002), anche quando siano eseguite da persone fisiche.	art. 10, c. 1, lett. l-ter), D.P.R. n. 917/1986
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione.	Istruzioni mod. Redditi
Somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti	art. 10, c. 1, lett. d-bis), D.P.R. n. 917/1986
<p>¹ Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo locati con opzione cedolare secca (ris. 4 luglio 2013, n. 44/E).</p> <p>² A tal fine i genitori rilasciano all'Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all'estero, l'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore (ris. 28 maggio 2004, n. 77/E).</p> <p>Qualora nella certificazione rilasciata dall'Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori; diversamente se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa. In quest'ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all'ente la certificazione dell'intera spesa (circ. 24 aprile 2015 n. 17/E, risposta 4.2).</p>	



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)